

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1219 DEL 21/07/2026

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 21 del 28/02/2026

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa LAURA ESPOSITO

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa PAOLA VESCOVI

OGGETTO: CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA LIBERO PROFESSIONALE A MEDICI CHIRURGHI DA ASSEGNARE ALLE CASE DELLA COMUNITA' PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA DI CUI AL BANDO N. 41/2026.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Giovanni Carretta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2026 Numero Proposta: 1257/26

Il Direttore dell'UOC Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- il Decreto Ministero della Salute n. 77 del 23/05/2022 "Modelli standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel SSN", in relazione agli interventi previsti in ambito sanitario dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ha delineato un nuovo assetto organizzativo della rete di assistenza sanitaria territoriale, definendone modelli e standard;
- tra gli interventi previsti dal suddetto decreto vi è l'istituzione della Casa della Comunità (CdC), intesa come il luogo fisico di facile accesso da parte del cittadino per bisogni di natura sanitaria e socio assistenziale, punto centrale per la presa in carico del paziente, in particolare del paziente cronico, configurandosi come presidio fondamentale per il rafforzamento della sanità territoriale e l'integrazione tra servizi sanitari, socio-sanitari e sociali;
- con DGRV n. 721/2003 la Regione del Veneto ha definito la "Programmazione dell'assetto organizzativo ed operativo della rete assistenziale territoriale", definendo per le Case della Comunità anche gli standard strutturali, organizzativi e tecnologici;
- con DGRV n. 903/2025 sono state approvate le Aggregazioni Funzionali Territoriali delle Aziende ULSS e definiti alcuni aspetti in ordine all'attuazione delle stesse;
- con DGRV n. 1493/2025 è stato recepito un Accordo tra la Regione e i Rappresentanti delle Organizzazioni sindacali regionali della Medicina Generale, propedeutico alla stipula dell'accordo integrativo regionale avente come oggetto prioritario le seguenti tematiche:
 - l'avvio del ruolo unico del medico di assistenza primaria;
 - l'avvio delle Aggregazioni Funzionali Territoriali;
 - la partecipazione della Medicina Generale alle Case della Comunità;nel quale sono state indicate le principali funzioni relative all'attività oraria diurna e feriale nelle Case della Comunità dei medici del ruolo unico di assistenza primaria;
- nel territorio dell'Azienda Ulss 7 Pedemontana, sono presenti otto Case della Comunità Hub di cui 4 nel territorio del Distretto 1, nei comuni di Bassano, Romano, Marostica e Asiago e 4 nel territorio del Distretto 2, nei comuni di Arsiero, Malo, Thiene e Schio;
- al fine di assicurare, negli orari di apertura di ciascuna sede, le prestazioni mediche richieste per garantire gli standard indicati nel DM 77/2022, nelle more del nuovo Accordo Integrativo Regionale e dell'attivazione delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) della medicina generale, l'Azienda ha ritenuto opportuno porre in atto tutte le azioni utili al reperimento di personale qualificato, anche mediante ricorso a professionisti non già in rapporto di dipendenza o convenzione con l'Azienda, così da favorire anche una più precisa definizione dei fabbisogni e dell'organizzazione dei servizi all'utenza che consentano di definire la miglior razionalizzazione delle risorse;
- ai sensi delle disposizioni dettate per l'anno 2026 dalla deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 186 del 24 marzo 2026, l'Azienda dispone, tra le altre, di due autorizzazioni al conferimento di incarichi a medici libero professionisti da assegnare alle Case della Comunità presenti sul territorio dell'Azienda Ulss 7 Pedemontana, concesse dall'Area Sanità e Sociale con nota prot. n. 322673 del 10 giugno 2026.

Considerato che:

- con deliberazione n. 731 del 28 aprile 2026 - bando n. 41/2026 è stata indetta una procedura selettiva per la formazione di elenchi di medici chirurghi idonei al conferimento di incarichi di collaborazione di natura libero professionale da assegnare alle Case della Comunità presenti sul territorio dell'Azienda Ulss 7 Pedemontana con una prima scadenza al 9 maggio 2026 e successive

scadenze periodiche fissate al termine di ciascun mese, sino al 31 dicembre 2026;

- al termine della terza scadenza prevista per il giorno 30 giugno 2026 risultavano pendenti le seguenti candidature:

CANDIDATO
1) BADIN GIULIO
2) BALDASSO FRANCESCO

- l'UOC Gestione risorse umane, a seguito di verifica della regolarità degli elementi formali e della sussistenza dei requisiti generali e specifici richiesti, ha accertato che tutti i candidati risultano in possesso dei requisiti previsti e ha provveduto a trasmettere alla commissione esaminatrice le candidature validamente pervenute per la valutazione dei relativi curricula;
- con verbale di riunione del giorno 14 luglio 2026, conservato agli atti della procedura selettiva, la commissione esaminatrice nominata con deliberazione n. 731 del 28 aprile 2026 ha attestato l'idoneità dei due candidati suddivisi nell'elenco dei medici specialisti e non specialisti:

ELENCO MEDICI SPECIALISTI

1) BALDASSO FRANCESCO

ELENCO MEDICI NON SPECIALISTI

1) BADIN GIULIO

- il Direttore della funzione territoriale, nonché Direttore del Distretto 1 Bassano vista la necessità emersa in Cabina di regia DM 77 "Case della Comunità" di assicurare l'erogazione dei servizi negli orari di apertura delle suddette strutture ha chiesto di procedere con sollecitudine al conferimento dell'incarico in favore di tutti i medici risultati idonei.

Preso atto che:

- a fronte dell'accertata indisponibilità di personale dipendente, l'articolo 7, comma 6 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come successivamente modificato e integrato, consente alle pubbliche amministrazioni di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, per esigenze a cui non possono far fronte con personale in servizio;
- il Piano socio sanitario 2019-2023 approvato con la legge regionale del Veneto 28 dicembre 2018, n. 48, ha previsto la possibilità per le Aziende del Servizio sanitario regionale del Veneto di ricorrere alla conclusione di incarichi di collaborazione libero professionale anche per l'esercizio dell'ordinaria attività istituzionale necessaria ad assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

Dato atto che:

- l'incarico libero professionale si perfeziona con la stipula del contratto individuale di collaborazione, secondo lo schema allegato al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- l'Amministrazione e il collaboratore cureranno, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti fiscali, previdenziali, assicurativi e professionali inerenti la formazione del rapporto;
- la durata massima è di sei mesi, con la decorrenza che sarà indicata nei contratti individuali di collaborazione;
- il contratto potrà essere risolto anticipatamente in caso di immissione in servizio di personale dipendente o convenzionato che possa garantire il fabbisogno necessario alla continuità delle prestazioni;
- ferma l'autonomia nell'esecuzione dell'incarico, il professionista dovrà assicurare un impegno di presenza massimo di 650 ore per l'intera durata contrattuale;

- il compenso previsto, che si intende lordo e omnicomprensivo e assorbe qualsivoglia ipotesi di rimborso spese o altre indennità comunque denominate, in linea con quanto disposto dalla DGR n. 580 del 27 maggio 2024, è pari a:
 - euro 60,00 orari lordi e omnicomprensivi per tutti i medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina interna o geriatria (ovvero in disciplina equipollente o affine);
 - euro 40,00 orari lordi e omnicomprensivi per i medici privi di specializzazione.
- la liquidazione delle competenze è effettuata sulla base della fattura emessa e della relazione dell'attività svolta, munite del visto di approvazione del Direttore dell'unità operativa di riferimento e/o dal Direttore della Funzione territoriale;
- il professionista sarà soggetto, per quanto compatibili, agli obblighi di condotta previsti dal “Codice di Comportamento” applicabile, in particolare per quanto riguarda l'informativa sugli interessi finanziari e gli eventuali conflitti di interessi che insorgessero nel corso dell'incarico.

Dato atto altresì che:

- per quanto riguarda la spesa prevista per l'incarico in parola si ritiene prudente vincolare un impegno di 65.000,00 euro;
- il conferimento degli incarichi di cui trattasi è coerente agli strumenti della programmazione trimestrale dell'acquisizione del personale previsti dalle disposizioni regionali e rientra nel costo complessivo previsto dal Piano triennale dei fabbisogni di personale 2026-2028 adottato in via definitiva con deliberazione n. 140 del 30 gennaio 2026 e facente parte del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028 adottato con deliberazione n. 154 del 30 gennaio 2026.

Visti:

- l'articolo 7, comma 6 e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- l'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza;
- l'articolo 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 in materia di controllo della spesa delle consulenze e collaborazioni;
- la L.R. 28 dicembre 2018 n. 48 approvazione del Piano socio sanitario 2019-2023;
- il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2026-2028 adottato in via definitiva con deliberazione n. 140 del 30 gennaio 2026 e facente parte del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028 adottato con deliberazione n. 154 del 30 gennaio 2026;
- la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 186 del 24 marzo 2026;
- la DGRV 580 del 27 maggio 2024;
- il regolamento aziendale per gli incarichi di lavoro autonomo approvato con deliberazione n. 206 del 28 febbraio 2018.

Per quanto sopra, il Direttore dell'Unità operativa complessa “Gestione risorse umane” propone, con riferimento all'esito della selezione relativa alla terza scadenza del bando n. 41/2026, di conferire due incarichi di collaborazione libero professionale come segue: al dr. BALDASSO quale medico in possesso del diploma di specializzazione ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 e al dr. BADIN quale medico laureato ai sensi dell'art. 2 bis, comma 3, del d.l. 18/2020.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e

regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare l'esito della selezione effettuata in data 14 luglio 2026 nell'ambito della terza scadenza dell'avviso di procedura selettiva per la formazione di elenchi di medici chirurghi idonei al conferimento di incarichi di collaborazione di natura libero professionale da assegnare alle Case della Comunità presenti sul territorio dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana di cui al bando n. 41/2026, dando atto del giudizio di idoneità dei candidati suddivisi nell'elenco dei medici specialisti e non specialisti:

ELENCO MEDICI SPECIALISTI

- 1) BALDASSO FRANCESCO

ELENCO MEDICI NON SPECIALISTI

- 1) BADIN GIULIO

2. di conferire, per le specifiche motivazioni evidenziate nelle premesse, due incarichi di collaborazione di natura libero professionale al dr. BALDASSO quale medico in possesso del diploma di specializzazione ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 e al dr. BADIN quale medico laureato ai sensi dell'art. 2 bis, comma 3, del d.l. 18/2020;
3. di approvare le condizioni previste per l'espletamento degli incarichi di cui trattasi per come indicate nelle premesse e che vengono riprodotte negli schemi dei contratti di collaborazione allegati al presente provvedimento del quale costituiscono parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 con le modificazioni successivamente intervenute;
5. di imputare la relativa spesa, stimata in complessivi euro 65.000,00 al conto del costo del personale del bilancio economico preventivo secondo la seguente tabella:

<i>anno</i>	<i>conto</i>	<i>descrizione</i>	<i>programma di spesa</i>	<i>impegno euro</i>
2026	BA1400000	altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	programma di spesa 127 relativo alle collaborazioni libero professionali di natura sanitaria	55.000,00
2027	BA1400000	altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	programma di spesa 127 relativo alle collaborazioni libero professionali di natura sanitaria	10.000,00

6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.

CONTRATTO INDIVIDUALE DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE
(artt. 2222 e segg. del Codice Civile)

in qualità di medico chirurgo da assegnare alle CASE DELLA COMUNITA’
presenti sul territorio dell’Azienda ULSS 7 Pedemontana
nr. ____ di reg. contr. del _____

Premesso che:

- con deliberazione n. 731 del 28 aprile 2026 è stato indetto un avviso di procedura selettiva per la formazione di elenchi di medici chirurghi idonei al conferimento di incarichi di collaborazione di natura libero professionale da assegnare alle Case della Comunità presenti sul territorio dell’Azienda ULSS 7 Pedemontana - bando n. 41/2026;
- con deliberazione n. ____ del ____ 2026 è stato dato atto dell’esito della selezione compiuta sulle domande di partecipazione pervenute e il/la dr./dr.ssa _____, nato/a a _____ (____) il giorno _____, è stato/a individuato/a quale professionista al/alla quale conferire l’incarico di collaborazione libero professionale di cui trattasi, ai sensi dell’art. 7 - comma 6 - del Decreto Legislativo nr. 165/2001.

Tutto ciò premesso e ritenuto, richiamati i presupposti di fatto e giuridici indicati nella deliberazione sopra indicata,

F R A

L’AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA con sede in Via dei Lotti n. 40 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) rappresentata dal Direttore generale e legale rappresentante *pro tempore* dott. Giovanni Carretta, nato a Padova (PD) il giorno 11.11.1970, codice fiscale: CRRGNN70S11G224R, domiciliato presso: Azienda U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”, Via dei Lotti, 40 – Bassano del Grappa

E

- cognome e nome:
- luogo di nascita:
- data di nascita:
- codice fiscale:
- partita iva:
- residente a:

(d’ora in avanti indicato come “*il professionista*”)

si conviene e si stipula quanto segue:

1) OGGETTO DELL’INCARICO

L’Azienda U.L.SS. n. 7 “Pedemontana” conferisce al professionista, in qualità di medico chirurgo in possesso in possesso dei requisiti previsti dal bando di procedura selettiva in premessa indicato, che accetta, l’incarico individuale di collaborazione di natura libero professionale ex art. 2222 e seguenti del codice civile e art. 7 - comma 6 - del Decreto Legislativo nr. 165/2001 da assegnare alle Case della Comunità presenti sul territorio dell’Azienda ULSS 7 Pedemontana.

Il suddetto incarico decorre **dal giorno** _____ e ha durata di sei mesi, con **scadenza il giorno** _____.

Per l’espletamento dell’incarico, il professionista farà riferimento alle indicazioni del Direttore della Funzione territoriale che lo assegnerà alle Case della Comunità del territorio per le quali si rappresenti necessità di presenza.

Per la realizzazione degli obiettivi dell’incarico, ferma restando l’autonomia nell’esecuzione degli incarichi, il professionista dovrà assicurare un impegno di presenza massimo di 650 ore per l’intera durata contrattuale.

2) COMPENSO

Il compenso previsto è di euro 60,00 orari lordi e omnicomprensivi a fronte dell'impegno di presenza richiesto per tutti i medici in possesso del diploma di specializzazione.

Il compenso riconosciuto al professionista assorbe qualsivoglia ipotesi di rimborso spese o altre indennità comunque denominate.

La liquidazione delle competenze sarà effettuata sulla base della fattura emessa dal professionista, accompagnata da una relazione sull'attività svolta vista dal Direttore dell'Unità operativa di riferimento e/o dal Direttore della Funzione territoriale.

3) AUTONOMIA DEL PROFESSIONISTA

Le parti danno reciprocamente atto che il rapporto disciplinato dal presente contratto ha natura di collaborazione libero-professionale", ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile e non implica l'instaurazione sotto alcun profilo di un rapporto di impiego.

Nello svolgimento del proprio incarico il professionista opera con autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica.

L'incarico ha ad oggetto il conferimento di attività professionale e non comporta l'esercizio in via esclusiva, da parte del professionista, delle competenze di amministrazione e gestione, né l'attribuzione di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione e non costituisce pertanto conferimento di incarico di funzione dirigenziale ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e successive modificazioni intervenute.

Il professionista assume la piena e completa responsabilità connessa all'esercizio delle prestazioni professionali previste nel presente contratto.

Il rischio dell'attività professionale grava sul professionista, che provvederà a proprie spese alle necessarie coperture assicurative sollevando l'Azienda da eventuali conseguenze derivanti da infortunio, malattia professionale e responsabilità civile verso terzi per dolo e colpa grave.

Il professionista dichiara che il proprio stato di salute è compatibile con l'incarico di cui al presente contratto e solleva l'Azienda da ogni responsabilità in merito.

4) RECESSO DAL CONTRATTO

In caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, i pagamenti saranno dilazionati, fatta salva la facoltà dell'Azienda di assegnare al professionista un termine per adempiere ai sensi dell'articolo 2224 del Codice civile, decorso inutilmente il quale l'Azienda potrà recedere dal contratto.

Il presente contratto potrà inoltre essere risolto da entrambe le parti contraenti in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, mediante dichiarazione scritta con preavviso di 15 giorni. Il mancato rispetto del termine di preavviso può comportare l'applicazione di una penale commisurata al valore economico delle ore di presenza già programmate e non svolte nel periodo di mancato preavviso.

Il contratto si intenderà infine risolto di diritto in caso di:

a) gravi, oggettive e ripetute inadempienze da parte del professionista;

b) cause di forza maggiore;

c) in caso di riscontro di situazioni di conflitto di interessi, ancorché potenziali, rispetto agli interessi e ai fini istituzionali del committente.

In conformità a quanto previsto dalla legge regionale del Veneto n. 48 del 18 dicembre 2018 di approvazione del piano socio sanitario regionale 2019-2023, il contratto è risolto anche prima della scadenza qualora l'azienda sia in grado di disporre - per lo svolgimento della stessa attività - assunzioni con contratto di lavoro subordinato.

5) DISPOSIZIONI FINALI

Il professionista si impegna ad osservare le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché le ulteriori disposizioni di legge e regolamentari inerenti gli obblighi di comportamento compatibili con il rapporto di collaborazione che con il presente contratto si va a instaurare.

Nell'esecuzione dell'incarico il professionista è tenuto al segreto professionale e al rispetto di ogni norma deontologica, legislativa e consuetudinaria che inibisca la diffusione delle informazioni inerenti il trattamento dei dati personali.

Il professionista si impegna a uniformare la propria condotta e a rendere le proprie prestazioni professionali in ottemperanza ai principi e alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice per la tutela dei dati personali" con le modificazioni successivamente intervenute, il rispetto dei quali costituisce modalità essenziale dello svolgimento dell'attività lavorativa.

Il professionista dichiara di essere informato che il codice di comportamento dei pubblici dipendenti, il codice disciplinare, l'informativa sulla privacy nonché tutte le informazioni relative all'organizzazione aziendale sono reperibili sul sito istituzionale dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana e di ricevere copia del codice di comportamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" pubblicato sia sul sito internet che sul sito intranet dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia agli art. 2222 e seguenti del codice civile.

Il presente documento, composto di un unico foglio di quattro facciate, redatto in bollo con oneri a carico del prestatore d'opera, sarà soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, 2° comma, e art. 10, Parte II tariffe, del D.P.R. 26.04.1986, nr. 131. L'imposta di bollo sulla fattura, ove dovuta, è a carico dell'emittente.

Luogo e data: _____

il professionista

Il Direttore generale
dott. Giovanni CARRETTA

CONTRATTO INDIVIDUALE DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE
(artt. 2222 e segg. del Codice Civile)

in qualità di medico chirurgo da assegnare alle CASE DELLA COMUNITA’
presenti sul territorio dell’Azienda ULSS 7 Pedemontana
nr. ____ di reg. contr. del _____

Premesso che:

- con deliberazione n. 731 del 28 aprile 2026 è stato indetto un avviso di procedura selettiva per la formazione di elenchi di medici chirurghi idonei al conferimento di incarichi di collaborazione di natura libero professionale da assegnare alle Case della Comunità presenti sul territorio dell’Azienda ULSS 7 Pedemontana - bando n. 41/2026;
- con deliberazione n. ____ del ____ 2026 è stato dato atto dell’esito della selezione compiuta sulle domande di partecipazione pervenute e il/la dr./dr.ssa _____, nato/a a _____ (____) il giorno _____, è stato/a individuato/a quale professionista al/alla quale conferire l’incarico di collaborazione libero professionale di cui trattasi, ai sensi dell’art. 2 bis - comma 3 - del d.l. n. 18/2020.

Tutto ciò premesso e ritenuto, richiamati i presupposti di fatto e giuridici indicati nella deliberazione sopra indicata,

F R A

L’AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA con sede in Via dei Lotti n. 40 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) rappresentata dal Direttore generale e legale rappresentante *pro tempore* dott. Giovanni Carretta, nato a Padova (PD) il giorno 11.11.1970, codice fiscale: CRRGNN70S11G224R, domiciliato presso: Azienda U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”, Via dei Lotti, 40 – Bassano del Grappa

E

- cognome e nome:
- luogo di nascita:
- data di nascita:
- codice fiscale:
- partita iva:
- residente a:

(d’ora in avanti indicato come “*il professionista*”)

si conviene e si stipula quanto segue:

1) OGGETTO DELL’INCARICO

L’Azienda U.L.SS. n. 7 “Pedemontana” conferisce al professionista, in qualità di medico chirurgo in possesso in possesso dei requisiti previsti dal bando di procedura selettiva in premessa indicato, che accetta, l’incarico individuale di collaborazione di natura libero professionale ex art. 2222 e seguenti del codice civile e art. 2 bis - comma 3 - del d.l. n. 18/2020 da assegnare alle Case della Comunità presenti sul territorio dell’Azienda ULSS 7 Pedemontana.

Il suddetto incarico decorre **dal giorno** _____ e ha durata di sei mesi, con **scadenza il giorno** _____.

Per l’espletamento dell’incarico, il professionista farà riferimento alle indicazioni del Direttore della Funzione territoriale che lo assegnerà alle Case della Comunità del territorio per le quali si rappresenti necessità di presenza.

Per la realizzazione degli obiettivi dell’incarico, ferma restando l’autonomia nell’esecuzione degli incarichi, il professionista dovrà assicurare un impegno di presenza massimo di 650 ore per l’intera durata contrattuale.

2) COMPENSO

Il compenso previsto è di euro 40,00 orari lordi e omnicomprensivi a fronte dell'impegno di presenza richiesto per tutti i medici privi di specializzazione.

Il compenso riconosciuto al professionista assorbe qualsivoglia ipotesi di rimborso spese o altre indennità comunque denominate.

La liquidazione delle competenze sarà effettuata sulla base della fattura emessa dal professionista, accompagnata da una relazione sull'attività svolta vistata dal Direttore dell'Unità operativa di riferimento e/o dal Direttore della Funzione territoriale.

3) AUTONOMIA DEL PROFESSIONISTA

Le parti danno reciprocamente atto che il rapporto disciplinato dal presente contratto ha natura di collaborazione libero-professionale", ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile e non implica l'instaurazione sotto alcun profilo di un rapporto di impiego.

Nello svolgimento del proprio incarico il professionista opera con autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica.

L'incarico ha ad oggetto il conferimento di attività professionale e non comporta l'esercizio in via esclusiva, da parte del professionista, delle competenze di amministrazione e gestione, né l'attribuzione di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione e non costituisce pertanto conferimento di incarico di funzione dirigenziale ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e successive modificazioni intervenute.

Il professionista assume la piena e completa responsabilità connessa all'esercizio delle prestazioni professionali previste nel presente contratto.

Il rischio dell'attività professionale grava sul professionista, che provvederà a proprie spese alle necessarie coperture assicurative sollevando l'Azienda da eventuali conseguenze derivanti da infortunio, malattia professionale e responsabilità civile verso terzi per dolo e colpa grave.

Il professionista dichiara che il proprio stato di salute è compatibile con l'incarico di cui al presente contratto e solleva l'Azienda da ogni responsabilità in merito.

4) RECESSO DAL CONTRATTO

In caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, i pagamenti saranno dilazionati, fatta salva la facoltà dell'Azienda di assegnare al professionista un termine per adempiere ai sensi dell'articolo 2224 del Codice civile, decorso inutilmente il quale l'Azienda potrà recedere dal contratto.

Il presente contratto potrà inoltre essere risolto da entrambe le parti contraenti in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, mediante dichiarazione scritta con preavviso di 15 giorni. Il mancato rispetto del termine di preavviso può comportare l'applicazione di una penale commisurata al valore economico delle ore di presenza già programmate e non svolte nel periodo di mancato preavviso.

Il contratto si intenderà infine risolto di diritto in caso di:

a) gravi, oggettive e ripetute inadempienze da parte del professionista;

b) cause di forza maggiore;

c) in caso di riscontro di situazioni di conflitto di interessi, ancorché potenziali, rispetto agli interessi e ai fini istituzionali del committente.

In conformità a quanto previsto dalla legge regionale del Veneto n. 48 del 18 dicembre 2018 di approvazione del piano socio sanitario regionale 2019-2023, il contratto è risolto anche prima della scadenza qualora l'azienda sia in grado di disporre - per lo svolgimento della stessa attività - assunzioni con contratto di lavoro subordinato.

5) DISPOSIZIONI FINALI

Il professionista si impegna ad osservare le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché le ulteriori disposizioni di legge e regolamentari inerenti gli obblighi di comportamento compatibili con il rapporto di collaborazione che con il presente contratto si va a instaurare.

Nell'esecuzione dell'incarico il professionista è tenuto al segreto professionale e al rispetto di ogni norma deontologica, legislativa e consuetudinaria che inibisca la diffusione delle informazioni inerenti il trattamento dei dati personali.

Il professionista si impegna a uniformare la propria condotta e a rendere le proprie prestazioni professionali in ottemperanza ai principi e alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice per la tutela dei dati personali" con le modificazioni successivamente intervenute, il rispetto dei quali costituisce modalità essenziale dello svolgimento dell'attività lavorativa.

Il professionista dichiara di essere informato che il codice di comportamento dei pubblici dipendenti, il codice disciplinare, l'informativa sulla privacy nonché tutte le informazioni relative all'organizzazione aziendale sono reperibili sul sito istituzionale dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana e di ricevere copia del codice di comportamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" pubblicato sia sul sito internet che sul sito intranet dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia agli art. 2222 e seguenti del codice civile.

Il presente documento, composto di un unico foglio di quattro facciate, redatto in bollo con oneri a carico del prestatore d'opera, sarà soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, 2° comma, e art. 10, Parte II tariffe, del D.P.R. 26.04.1986, nr. 131. L'imposta di bollo sulla fattura, ove dovuta, è a carico dell'emittente.

Luogo e data: _____

il professionista

Il Direttore generale
dott. Giovanni CARRETTA